



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori STEFANI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA,  
CANTÙ, MINASI, MURELLI, PIROVANO, SPELGATTI, TOSATO  
e GARAVAGLIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 2023

Modifiche all’articolo 146 del codice penale in materia di rinvio  
obbligatorio dell’esecuzione della pena

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge mira alla riforma dell'articolo 146 del codice penale, in materia di rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, per normare i casi che vedono le borseggiatrici abituali e professionali che, grazie al loro stato di gravidanza o di madri di bambini piccoli, evitano il carcere e continuano a delinquere.

L'articolo 146 del codice penale prevede il differimento della pena per le donne incinta, per le madri con un figlio inferiore a un anno di età, per chi è affetto da Aids o da altra malattia grave.

Da tempo, ormai, anche diversi programmi televisivi di rilievo nazionale, fra cui « Striscia la notizia », hanno avviato una vera e propria crociata contro le borseggiatrici che si aggirano indisturbate tra le stazioni delle metropolitane sottraendo portafogli, denaro, documenti e altri averi ai malcapitati passeggeri.

Benché le ladre siano ben note alle Forze dell'ordine e vengano spesso colte anche in flagranza di reato, il giorno successivo o addirittura dopo poche ore sono di nuovo « sul campo » ad operare e mettere a segno una serie infinita di furti.

La questione delle borseggiatrici è diventata di tale rilievo da creare forti paure, allarmi e tensioni nei cittadini, soprattutto nei più anziani, ed è parte centrale del dibattito pubblico, anche se il problema è di difficile risoluzione dal momento che queste aggirano la legge a modo loro per evitare il carcere.

Queste donne non possono essere arrestate (un po' come nel film « Ieri, oggi, domani », dove Sophia Loren nei panni di una venditrice ambulante di sigarette sfuggiva sempre all'arresto perché incinta), perché incinte o perché madri di bambini molto piccoli.

Come spiega l'articolo 146 del codice penale l'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:

1) se deve aver luogo nei confronti di una donna incinta;

2) se deve aver luogo nei confronti di madre di un infante di età inferiore ad un anno.

Diversi articoli di stampa, alcuni dei quali pubblicata da « Il Corriere della Sera », ipotizzano che i gruppi di borseggiatrici non agirebbero autonomamente, ma farebbero parte di una rete criminale più ampia che, sfruttando la condizione delle donne, le manda indisturbate a rubare sui treni della metropolitana milanese.

Per quanto il problema sia delicato e richieda interventi di una certa ampiezza e complessità, sembra preliminare a ogni altro intervento introdurre un minimo di certezza della pena, in modo che sia possibile, da un lato, arginare il fenomeno criminale e tutelare i cittadini vittime di borseggi, dall'altro, tentare di svolgere una qualche forma di ri-educazione nei confronti delle autrici di questi deprecabili reati.

In altri termini, sul tema delle borseggiatrici e ladre incinte occorre cambiare la visione affinché la gravidanza non sia una scusa: chi commette reati deve essere sanzionato, pur nel rispetto dei diritti di tutti, nascituro compreso. Per la sicurezza dei cittadini e per una questione di certezza della pena, questa riforma si rende necessaria affinché le borseggiatrici in stato di gravidanza non restino impunte e, secondo la valutazione del magistrato, debbano scontare la pena presso una casa famiglia o in un apposito carcere per detenute madri.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità »;

*b)* al secondo comma, le parole: « se la madre è dichiarata decaduta » sono sostituite dalle seguenti: « se il condannato è dichiarato decaduto »;

*c)* dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma, se sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti, il magistrato di sorveglianza può disporre che l'esecuzione della pena non sia differita, ovvero, se già differita, che il differimento sia revocato. Qualora la persona detenuta sia recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo o quarto comma, o delinquente abituale o professionale ai sensi degli articoli 102, 103 o 105, l'esecuzione della pena avviene presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri. Negli altri casi l'esecuzione avviene presso l'abitazione o in altro luogo di privata dimora, comprese le case famiglia pro-

tette, ove istituite, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli ».